

**RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO  
EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016  
PER L'ANNO 2021**

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

**A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.**

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

*"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4"*.

Ai sensi del successivo art. 14:

*"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].*

*Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].*

*Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].*

*Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]"*.

In riferimento alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società non ha predisposto il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, e tuttavia riferisce con la presente in ordine all'attività di monitoraggio e controllo operata.

## 1. DEFINIZIONI.

### 1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività"*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce, come indicato nell'OIC 11 (§ 22), un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno, inoltre, essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

### 1.2. Crisi

La legge-delega 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) è stata cronologicamente emanata dopo il D.Lgs. 175/2016. Pertanto, la definizione di **"crisi aziendale"** adottata dal legislatore nel TUSP anticipa, ma non è perfettamente sovrapponibile con la definizione di "crisi" che il legislatore definisce con i D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e ss.mm.ii.

Appare utile ricostruire operare una ricostruzione cronologica puntuale al riguardo.

L'art. 2, co. 1, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) delega il Governo a *"introdurre una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, mantenendo l'attuale nozione di insolvenza di cui all'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267"*.

L'art. 2 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dall'art. 1 del Decreto legislativo del 17/06/2022 n. 83, in vigore dal 15/7/2022, così dispone:

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) «crisi»: lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;

Prosegue poi il medesimo comma, alla lettera b), definendo:

b) «*insolvenza*»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

La definizione di insolvenza ricalca - in ottemperanza a quanto disposto dalla legge-delega - l' art. 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Risulta di tutta evidenza come l'approccio del legislatore, nel caso delle società partecipate in controllo pubblico, guardi all' "azienda", e quindi connota un punto di vista "oggettivo", mentre il medesimo legislatore, nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, definisce la "crisi" (senza alcun attributo aggiunto) con un approccio "soggettivo", guardando al debitore, e quindi all'imprenditore. Tale approccio viene confermato anche con il collegamento all'art. 2086 del Codice civile, che attribuisce a "L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere .... di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".

Il richiamo che lo stesso legislatore fa alla scienza aziendalistica nella legge delega impone il richiamo alla distinzione tra "azienda" e "impresa" nel Codice civile ma anche nella scienza aziendalistica.

Le nozioni di imprenditore e azienda sono puntualmente definite dal Codice civile.

*Art. 2082. (Imprenditore). È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.*

*Art. 2555 - Nozione. L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.*

La lettura cronologica e sistematica delle norme porta a ritenere che il punto di vista da tenere in considerazione sia prevalentemente "oggettivo", piuttosto che "soggettivo, anche perché sia la continuità che la crisi sono qualificate dal legislatore nel TUSP dal punto di vista "aziendale".

Tanto non vale ad escludere l'assoggettabilità piena delle società in controllo pubblico sia all'art. 2086 che al codice della crisi e dell'insolvenza, ma ai fini della relazione sul governo societario il punto di vista da tenere in considerazione è prettamente "aziendale", e quindi "oggettivo" più che soggettivo.

In tal senso anche le "INDICAZIONI SUL PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE (Art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 175/2016)" elaborate dal MEF in bozza per la consultazione<sup>1</sup>.

A pag. 6 si legge:

*In linea di continuità e funzionalità reciproca con il TUSP e con la disciplina di diritto comune ad esso previgente, si pone il Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza. Le due discipline, tuttavia, si distinguono per il fattore temporale in quanto le disposizioni contenute nell'articolo 6 del TUSP rilevano in una fase prodromica, con la finalità di favorire l'emersione di segnali di allerta di una potenziale crisi. Il menzionato Codice della Crisi interviene, invece, in una fase successiva, quando la crisi è già in atto ovvero risulta molto probabile che possa insorgere. Tale differenza è di fondamentale importanza in quanto incide direttamente sulla determinazione delle soglie di allarme e di rilevanza degli indici e degli indicatori, sia quantitativi che qualitativi. Dette soglie dovranno, infatti, essere attentamente determinate e costantemente monitorate affinché consentano di intercettare quelle situazioni di difficoltà che, se non venissero tempestivamente e idoneamente affrontate, potrebbero diventare rilevanti in base alle previsioni contenute nello stesso Codice.*

Ed ancora, al successivo paragrafo 3, pag. 7:

---

<sup>1</sup> [https://www.dt.mef.gov.it/it/news/2021/consultazione\\_11012021.html](https://www.dt.mef.gov.it/it/news/2021/consultazione_11012021.html)

*Il rischio di crisi aziendale può essere definito come la probabile manifestazione dello stato di difficoltà di un'impresa, non solo per il profilo economico-finanziario (inteso come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate), ma – più in generale – aziendale<sup>3</sup>.*

*Il concetto di rischio va, pertanto, declinato, in senso ampio, arrivando ad interessare la struttura e l'organizzazione della realtà aziendale nel complesso, comprendendo anche profili non direttamente desumibili da indici contabili quali, ad esempio, quello normativo, ambientale.*

*La funzione di prevenzione della crisi, che l'organo amministrativo, come rilevato, è chiamato a svolgere rispetto al sopravvenire di una crisi, è particolarmente significativa per le società a controllo pubblico, la cui attività è spesso incentrata sullo svolgimento di servizi generali e servizi di interesse economico generale ed è generalmente caratterizzata da un rilevante coinvolgimento di risorse pubbliche.*

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risente di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”;*
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

## 2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

Secondo le prime indicazioni del MEF, l'organo amministrativo deve procedere ad illustrare il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi aziendali soffermandosi sui seguenti aspetti:

- informazioni in merito alla struttura del sistema interno di gestione dei rischi, dei soggetti aziendali coinvolti e delle funzioni svolte da ognuno di essi;
- descrizione del processo di valutazione del rischio adottato dalla società, inteso come l'insieme delle attività finalizzate all'individuazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei rischi aziendali, sia interni che esterni;
- mappatura delle principali tipologie di rischio cui la società risulta essere maggiormente esposta e selezione degli strumenti di monitoraggio, intesi come l'insieme degli strumenti di indagine, sia quantitativi sia qualitativi, che l'organo amministrativo ritiene più adeguati per la misurazione dei rischi.

Tuttavia, nel caso specifico, ci si trova di fronte ad una situazione di difficoltà prettamente finanziaria, determinata unicamente dal fatto che l'azienda – pur economicamente sana – risente di un chiaro squilibrio finanziario dovuto al mancato assolvimento, da parte dei soci-clienti, dei pagamenti dovuti, e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie.

Come già evidenziato, secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”;*

Non vi sono altri elementi rilevanti che emergano dalla analisi della gestione operata dall'amministrazione, e che non siano stati oggetto di analisi negli esercizi precedenti e portati all'attenzione della compagine sociale, sia da parte dell'Amministrazione che da parte dell'Organo di controllo.

La Società ha operato azioni esecutive per il recupero dei crediti, con esiti non sempre soddisfacenti e comunque con ulteriore dilatazione dei tempi occorrenti, mentre ha dovuto operare consistenti accantonamenti a fondo svalutazione crediti per tenere conto del fallimento del cliente Dedalo Ambiente.

In relazione a ciò, ed essendo la società costituita in applicazione di legge con composizione e quote societarie definite sempre per legge, la stessa vede ridotto il suo margine di operatività, non essendo possibile attivare una azione di esclusione del socio né essendo possibile avviare azioni finalizzate alla cessazione dell'attività e messa in liquidazione della società, essendo l'oggetto sociale predefinito, obbligatorio *ex lege* e non derogabile.

Basti al riguardo riportare quanto emerge dalla lettura della pag. 25 del citato documento del MEF in ordine al processo di valutazione del rischio finanziario a proposito dell'Area di rischio: Finanziaria, classe di rischio: Controparti finanziarie- Definizione della tipologia di eventi: Rischio di inadempimento di una controparte finanziaria alle proprie obbligazioni (es. nell'ambito delle attività di investimento della liquidità) – Propensione al rischio: Basso – Strategia aziendale: Operare con controparti che presentano rating adeguati alla Policy finanziaria e coerentemente con le indicazioni del CDA.

Da quanto sopra emerge chiaramente che, non essendo data all'Amministrazione possibilità di scelta delle controparti, il suddetto rischio non è trasferibile all'esterno né modificabile in termini di scelta della controparte.

Pertanto riferisce in questa sede sull'andamento della gestione in relazione alla valutazione del rischio di crisi aziendale e sugli strumenti di governo societario adottati, utilizzando la scienza aziendalistica e le indicazioni fornite dall'ODCEC al riguardo, nei limiti di quanto sopra esposto.

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a "indicatori" e non a "indici" e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori.

### **2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.**

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- **solidità:** l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- **liquidità:** l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- **redditività:** si fa presente che trattasi di una società consortile a responsabilità limitata e che il valore della produzione è rappresentato dai proventi per la copertura dei costi e da quelli derivanti dal rimborso del costo del personale per il loro distacco in quanto è una società consortile a ribaltamento costi. Pertanto gli indicatori economici non assumono alcuna rilevanza ai fini dell'analisi di bilancio finalizzata alla verifica della capacità aziendale di generare un reddito capace di coprire i costi aziendali e di remunerare il capitale investito.

### **3. MONITORAGGIO PERIODICO.**

L'organo amministrativo redige con cadenza annuale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

1. *L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.*
2. *Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione*

*contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.*

3. *Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.*
4. *I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*
5. *Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.*

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, saranno trasmesse all'organo di controllo e revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate sono portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'Organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'Organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà - se del caso e se possibile - gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'Organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

## **B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2021.**

L'Organo amministrativo non ha predisposto il programma di valutazione del rischio per le motivazioni sopra esplicitate, ma ha proceduto ugualmente all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2021, sono di seguito evidenziate.

### **1. LA SOCIETÀ.**

La società è stata costituita il 09.12.2013 per la regolamentazione dell'attività degli organismi preposti all'amministrazione dei programmi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti come previsto dall'art.8 della Legge Regionale n.9 del 08/04/2010 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti con le modalità previste dall'art.15 della L.R. n.9/2010.

## 2. LA COMPAGINE SOCIALE.

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2021 è il seguente:

SOCIO	QUOTA SOCIALE	TIPO DIRITTO
Comune di Agrigento	€ 1.703,35	proprietà
Comune di Licata	€ 1.124,98	proprietà
Comune di Canicatti	€ 1.010,27	proprietà
Comune di Favara	€ 974,57	proprietà
Comune di Palma Montechiaro	€ 693,98	proprietà
Provincia Reg.le di Agrigento	€ 500,00	proprietà
Comune di Porto Empedocle	€ 496,86	proprietà
Comune di Raffadali	€ 372,02	proprietà
Comune di Ravanusa	€ 367,04	proprietà
Comune di Campobello di Licata	€ 297,29	proprietà
Comune di Aragona	€ 277,08	proprietà
Comune di Racalmuto	€ 257,97	proprietà
Comune di Casteltermini	€ 244,30	proprietà
Comune di Naro	€ 237,33	proprietà
Comune di San Giovanni G.	€ 234,86	proprietà
Comune di Cammarata	€ 185,75	proprietà
Comune di Lampedusa e Linosa	€ 181,32	proprietà
Comune di Grotte	€ 170,15	proprietà
Comune di Siculiana	€ 132,04	proprietà
Comune di Realmonte	€ 131,92	proprietà
Comune di Castrolibero	€ 87,33	proprietà
Comune di Santa Elisabetta	€ 79,70	proprietà
Comune di Montallegro	€ 73,60	proprietà
Comune di Camastra	€ 59,76	proprietà
Comune di Sant'Angelo Muxaro	€ 43,52	proprietà
Comune di Joppolo Giancaxio	€ 35,78	proprietà
Comune di Comitini	€ 27,23	proprietà

## 3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da un C.d.A., nominato con delibera assembleare in data 18.05.2020 e rimane in carica tre anni.

NOMINATIVO	C.F.	CARICA	DATA NOMINA
Pendolino Giuseppe	PNDGPP64H23A351A	Presidente CdA	16/07/2021 - cessato il 05.08.2022
Carmina Gaetano	CRMGTN77A21B602R	Vice Presidente/ Consigliere	18/05/2020
Bonanno Giordana	BNNGDN96L42A089Z	Consigliere	18/05/2020

## 4. ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE.

L'Organo di controllo, a seguito delle dimissioni del Presidente del Collegio Dott. Castellana Giuseppe e con la nomina a Presidente del C.S. del sindaco effettivo Dott. Castiglione Marco e della Dott.ssa Fiaccabrino Alessandra, nomine avvenute il 07.10.2020, con durata triennale dal 27.02.2019, è così composto:

NOMINATIVO	C.F.	CARICA	DATA NOMINA
Castiglione Marco	CSTMRC76T01E573X	Presidente	07/10/2020
Butticè Giorgio	BTTGRG87B08G273T	Sindaco effettivo	27/02/2019
Fiaccabrino Alessandra	FCCLSN83C67A089G	Sindaco effettivo	07/10/2020

La scadenza è prevista con l'approvazione del bilancio al 31/12/2021.

## 5. IL PERSONALE.

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2021 è la seguente:

QUALIFICA	NUMERO MEDIO	GG. LAVORATIVE
Dirigente	1	312
Quadri	5	1560
Impiegati	44	13320
Operai generici	99	27603
<b>TOTALE</b>	<b>149</b>	<b>42.795</b>

## 6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2021.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione quali di seguito indicati ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi secondo quanto di seguito indicato.

### 6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- a) raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte
- b) significativa;
- c) riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- d) elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- e) comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e a quello precedente;
- f) formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.



### 6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

Tale analisi viene condotta considerando un arco di tempo storico (biennale) significativo, tenendo conto che l'attività, di fatto, è iniziata nel corso del 2017, sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati:

	Anno corrente n	Anno n-1
<b>Stato Patrimoniale</b>		
<b>**Margini**</b>		
Margine di tesoreria	2.063.110	1.696.057
Margine di struttura	- 52.946	- 75.970
Margine di disponibilità (CCN)	2.063.110	1.696.057
<b>**Indici**</b>		
Indice di liquidità corrente	1,44	1,36
Indice di liquidità immediata	1,44	1,36
Indice di copertura delle immobilizzazioni	6,29	8,60
Indipendenza finanziaria	0,00	0,00
<b>Conto economico</b>		
<b>**Margini**</b>		
	<b>n</b>	<b>n-1</b>
Margine operativo lordo (MOL)	- 6.342.427	- 6.976.722
Risultato operativo (EBIT)	- 7.565.349	- 7.335.005
<b>**Indici**</b>		
Return on Equity (ROE)	NON SIGNIFICATIVO	NON SIGNIFICATIVO
Return on Investment (ROI)	NON SIGNIFICATIVO	NON SIGNIFICATIVO
Return on sales (ROS)	NON SIGNIFICATIVO	NON SIGNIFICATIVO
<b>Altri indici e indicatori</b>		
Indice di rotazione del capitale investito (ROT)	Non significativo	Per mancanza dei ricavi di vendita
Rapporto oneri finanziari su MOL	NON SIGNIFICATIVO	PER MANCANZA DEI RICAVI DI VENDITA

Gli indicatori economici non assumono rilevanza in seno all'analisi della società in quanto trattasi di società consortile a ribaltamento costi con la finalità di chiudere il bilancio con reddito d'esercizio pari a zero. Infatti il valore della produzione è rappresentato dalla Voce A5 (altri proventi e ricavi).

### 6.1.2. Valutazione dei risultati.

La società presenta un capitale sociale che non riesce a coprire le immobilizzazioni nette, ma essendo gli investimenti in immobilizzazioni poco considerevoli, l'indicatore del margine di struttura è poco significativo. Identiche considerazioni valgono per l'indice di copertura delle immobilizzazioni.

Dal punto di vista finanziario il margine di tesoreria/di diponibilità rileva le difficoltà della società ad incassare i crediti nei confronti di alcuni Comuni/Soci (Licata, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, ecc.). Tale ritardo negli incassi ha determinato i mancati pagamenti delle ritenute fiscali e previdenziali e del pagamento delle imposte che a loro volta hanno determinato e continueranno a determinare sanzioni e interessi per ritardati versamenti. A fronte di ciò la società ha istituito il fondo oneri e rischi per le sanzioni e gli interessi maturanti.

Inoltre, la Società ha attivato le procedure per il recupero dei crediti. Nonostante i numerosi solleciti effettuati nei confronti dei Comuni Soci morosi - salvo qualche piccola eccezione - la situazione finanziaria evidenzia criticità non indifferenti. Considerato che le numerose diffide inviate ai Soci inadempienti, la Società ha avviato, nei confronti degli stessi, le azioni monitorie previste dalla normativa. Di tale situazione di illiquidità in cui versa la Società, che continua a perpetrarsi e ad aggravarsi nel tempo per i ritardati e/o mancati pagamenti da parte dei Soci, è stato investito, più volte, anche il Prefetto di Agrigento al fine di trovare una soluzione condivisa per poter garantire il regolare svolgimento dell'attività e dei servizi di igiene della Società di regolamentazione.

Alla situazione di difficoltà finanziaria sopra citata, si sono sommate, nel corso del 2021 e 2022, le cause di lavoro intentate da diversi dipendenti ex DEDALO per il riconoscimento del c.d. "superminimo". Tale rivendicazione origina dal fatto che tali somme erano già state riconosciute ai lavoratori in questione dalla Società d'ambito di provenienza (Dedalo ambiente). Al momento dell'assunzione degli stessi da parte della SRR, a questi lavoratori, contrariamente a quelli provenienti dalla G.E.S.A. AG 2 S.p.A., è stato riconosciuto il trattamento percepito nell'ultima busta paga erogata dalla Dedalo, prima del passaggio alla SRR (31 marzo 2017). I contenziosi incoati hanno visto, sia in primo che, per alcuni dipendenti, anche in grado di appello, la società soccombere con la conseguenza che dovrà riconoscere ai ricorrenti il trattamento economico del c.d. superminimo con decorrenza dall'1.04.2017, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere al soddisfo, oltre le spese processuali, ecc. A tal proposito è stato istituito un Fondo (tra le passività) per le controversie legali in corso, pari ad € 1.292.931,00.

L'Organo Amministrativo, su mandato dell'Assemblea dei Soci, ha cercato di addivenire ad una transazione, ma il tentativo è stato vano.

In mancanza di accordo, l'esborso totale delle somme richieste dai dipendenti potrebbero causare effetti finanziari ed economici devastanti tali da compromettere seriamente la continuità aziendale.

## 7. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale, insolvenza e continuità sia possibile se non si riescono ad incassare, con una certa regolarità, i crediti vantati nei confronti dei Comuni/Soci, nonché ad azzerare, o quanto meno a ridurre per quanto possibile, la situazione di morosità pregressa.

Non va sottaciuto che, essendo la massa creditoria ascritta in massima parte all'Erario e agli istituti previdenziali, l'aggravio di spese ed interessi potrebbe costituire fondata ipotesi di danno erariale, e quindi comportare responsabilità non solamente di tipo civilistico, ma anche di tipo contabile, in capo all'Organo di amministrazione e, solidalmente, in capo ai soci inadempienti, dovendo *ex lege* essere garantita l'integrale copertura dei costi da parte degli EE.LL., anche in base al MTR elaborato dall'ARERA.

## C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

*“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:*

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) In base al co. 4:*
- e) “Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.*


Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	NOTE
Art 6 comma 3 lett a)	Regolamenti interni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- regolamento per l'acquisto di beni, servizi e lavori</li> <li>- regolamento acquisti in economia (allegato al Regolamento di cui al precedente)</li> <li>- regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione e consulenza legale</li> <li>- DPIA e Regolamento privacy</li> </ul>	<p>Riferimento al Codice degli appalti e alle relative linee guida n.4</p> <p>In corso di adozione</p> <p>In corso di adozione</p> <p>Regolamento approvato dal CdA il 07.03.2018, modificato il 15.11.2018 e il 08.02.2019. Adottato Albo dei legali</p> <p>Non adottato</p>
Art 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo	Implementazione di una struttura di <i>internal audit</i>	Non adottata
Art 6 comma 3 lett. c)	Codici di condotta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001;</li> <li>- Codice Etico;</li> <li>- Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012;</li> </ul>	<p>Non adottato</p> <p>La società ha adottato il Codice di comportamento dipendenti -Delibera CdA 08.02.2019</p> <p>Adottato nel rispetto dei termini di legge (30 gennaio 2022)</p>
Art 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale	SA 8000	Non ha adottato
	Accesso civico e accesso generalizzato	Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato	Adottato con Delibera del CdA del 22.08.2018

Agrigento, 12/09/2022

Il Consiglio di Amministrazione

Carmina Gaetano Vice Pres. CdA



Bonanno Giordana Consigliere

